

Porte e portoni

(Art. 33 D.Lgs 626/94 - Art. 14 D.P.R. 547/55)

Per favorire una rapida uscita dai luoghi di lavoro le porte devono essere così dimensionate.

Numero dei lavoratori	Numero e larghezza (cm)
fino a 25	1 porta da 80
tra i 26 e 50	1 porta da 120
tra i 51 e 100	1 porta da 120 + 1 porta da 80
oltre i 100	aggiungere 1 porta da 120 ogni 50 lavoratori

- sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi e inoltre devono essere protette contro lo sfondamento;
- l'apertura deve essere nel verso dell'esodo con maniglie antipanico;
- le porte devono essere facilmente apribili;
- le porte di sicurezza devono avere una altezza minima di 2 m;
- l'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm;

Nei magazzini non sono ammesse:

- porte scorrevoli;
- saracinesche a rullo;
- porte girevoli, quando ci sono porte apribili verso l'esterno.

Accanto ai portoni destinati alla circolazione dei veicoli devono esistere porte per i pedoni le quali devono essere segnalate con marciapiedi, paletti, guard-rail ecc. Le porte ad azionamento meccanico devono essere munite di dispositivi d'arresto d'emergenza identificabili e devono poter essere aperti manualmente in caso di mancata energia elettrica.